

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1376)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SULLO)

di concerto col **Ministro dei Trasporti**

(SPATARO)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1961

Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge risponde alla necessità, ripetutamente prospettata dai pensionati ferroviari e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, di pervenire alla eliminazione delle sperequazioni attualmente esistenti fra le pensioni a carico del particolare Fondo di previdenza di categoria — determinate dai diversi sistemi di liquidazione delle pensioni stesse previsti dalle norme in vigore — nonché alla necessità di contenere i maggiori oneri, che ne derivano per la gestione, entro limiti sopportabili dalle aziende e dal personale dipendente.

In funzione del conseguimento di tale obiettivo, il disegno di legge prevede la tra-

sformazione della struttura tecnica del Fondo, che, da parzialmente, viene reso integralmente sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

A tale soluzione il Ministero del lavoro è pervenuto a seguito di laboriose trattative condotte con i rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della categoria; trattative che si sono concluse, nel giugno 1960, con la predisposizione del disegno di legge in esame.

La soluzione proposta, che potrebbe anche non costituire l'*optimum* della regolamentazione del particolare trattamento, risponde alle pressanti esigenze del momento.

Peraltro, non si esclude che, durante l'iter legislativo del provvedimento, possano essere accolti suggerimenti diretti a perfezionare il sistema proposto e recepiti criteri intesi ad armonizzarlo con nuovi e più adeguati principi ed indirizzi unificatori in materia di legislazione previdenziale.

Quanto alla nuova impostazione tecnica del Fondo, si precisa che il provvedimento esclude, ai fini della copertura dell'onere delle pensioni base, l'intervento dell'assicurazione generale obbligatoria, abrogando l'articolo che attualmente prevede tale intervento e riducendo, in pari tempo, il contributo destinato al Fondo di previdenza base, che è ora fissato nella misura del 2 per cento, misura palesatasi eccessiva rispetto agli impegni che il Fondo ha assunto verso gli attuali pensionati ed assume verso gli iscritti.

Ciò comporta la disponibilità di una rilevante massa di contributi da impiegarsi per far fronte agli oneri del Fondo di integrazione delle pensioni, unitamente a quelli già previsti dalle disposizioni in vigore e leggermente maggiorati dal provvedimento in esame.

A tale punto appare opportuno illustrare le premesse finanziarie sulle quali è basato il provvedimento in esame.

È stato supposto che il provvedimento entri in vigore nel 1961 ed è stato considerato, altresì, un contributo a favore del Fondo di integrazione del 22 per cento della retribuzione con un aumento del 4,60 per cento nei confronti di quello già in atto nella misura del 17,40 per cento.

La nuova aliquota prevista, sulla base di una massa retributiva di 75 miliardi, dovrebbe dare un maggior gettito di lire 3.450 milioni (4,60 per cento \times 75 miliardi).

Di contro a tale gettito starebbe un onere:

di lire 2.300 milioni per rivalutazione delle pensioni secondo il progetto;

di lire 46 milioni per spese di amministrazione (0,20 per cento);

di lire 500 milioni per oneri assistenza malattia pensionati per l'anno 1961 (gli oneri di malattia degli anni precedenti sono coperti dal fondo di riserva di cui all'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435; articolo 17 dell'unito disegno di legge).

Pertanto il contributo predetto del 4,60 per cento dovrebbe coprire largamente i maggiori oneri di miglioramento delle pensioni e di assistenza malattia dei pensionati per l'anno 1961.

Per quanto concerne il fondo di previdenza base, è noto che presso di esso esistono le disponibilità necessarie a far fronte agli impegni determinatisi per il Fondo verso gli iscritti ed i pensionati, anche perchè, come è noto, sinora è largamente intervenuta alla copertura di tali impegni l'assicurazione generale obbligatoria (oltre 13 miliardi).

Per tale motivo il contributo già stabilito nel 2 per cento delle retribuzioni ferrotramviarie è stato ridotto allo 0,60 per cento nella considerazione che esso debba far fronte soltanto alla copertura degli oneri delle posizioni assicurative che vanno ad aggiungersi a quelle già in atto.

Comunque il problema del contributo di equilibrio del Fondo dovrà essere affrontato allorchè il bilancio tecnico da compilarsi dall'I.N.P.S. potrà dare una idea esatta delle necessità finanziarie del Fondo di previdenza e quindi consentire ulteriori revisioni in tale campo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, anche per ciò che concerne la determinazione di una nuova eventuale proporzione fra la quota pensionaria a carico del Fondo di integrazione in atto nella misura di 1/20 e 19/20 ormai superata dopo l'aumento del 12 per cento delle pensioni ferrotramviarie.

Il provvedimento si propone, come problema fondamentale, la perequazione delle prestazioni meno favorite alla misura di quelle in atto nel gennaio 1955.

La detta perequazione, basata su coefficienti di rivalutazione di cui alla tabella allegata al presente disegno di legge, comporta sensibili miglioramenti per gli interessati e soprattutto elimina le sperequazioni createsi a seguito di quanto disposto negli articoli 3 e 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, in ordine alla riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza ante 1° febbraio 1945 e 1° febbraio 1945-31 dicembre 1950.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con il provvedimento si è altresì innovato al congegno di scala mobile già previsto dall'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, considerando come elemento dinamico per la variazione della misura delle pensioni le variazioni dei numeri indici del costo della vita pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

Ciò ha permesso di eliminare le sperequazioni create dal vecchio sistema — che prendeva a base della scala mobile la variazione di contingenza — nei confronti delle categorie a più basso livello salariale.

In materia di scala mobile è stato introdotto nello schema il criterio di considerare nella retribuzione pensionabile tutte le variazioni intervenute negli anzidetti numeri indici anteriormente alla liquidazione della pensione.

Ciò offre il vantaggio di consentire agli agenti che sono collocati in quiescenza posteriormente alla entrata in vigore della legge di conseguire immediatamente sulla pensione i miglioramenti intervenuti nella loro retribuzione per effetto del costo della vita.

Oltre ai problemi principali cui si è accennato, occorre considerare altri problemi minori che il provvedimento in esame risolve, eliminando situazioni ormai superate (abolizione del contributo e della indennità di caropane), regolando rapporti finanziari tra il Fondo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e I.N.A.M., introducendo istituti sinora non contenuti nella legislazione di previdenza dei feretrotramvieri, come la 13^a mensilità, il collocamento in pensione con 15 anni di servizio e 60 anni di età, ed il riconoscimento dell'invalidità specifica per i dipendenti delle autolinee, il riconoscimento dei privilegi e benefici in materia tributaria alle prestazioni erogate dal Fondo, la concessione della facoltà di riscatto per gli agenti che abbiano rivestito qualifica di straordinario, eccetera.

Una particolare serie di norme riguarda poi la prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo. È stato ritenuto opportuno rivedere le norme contenute in proposito nel regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, e relative modificazioni per adeguarle alle nuo-

ve situazioni createsi ed alle recenti esperienze acquisite nella pratica applicazione della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

Dopo la enunciazione dei principi informativi del provvedimento conviene passare alla illustrazione dei singoli articoli.

Art. 1. — *Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955.*

L'articolo dispone la riliquidazione sulla base dei coefficienti, indicati nella tabella allegata al disegno di legge, delle pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della legge aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955.

I miglioramenti conseguenti alla disposizione avranno effetto dal 1° gennaio 1961 ed assorbono le integrazioni per « assegno ad personam » e per trattamento minimo nonché l'indennità di caropane.

La correlazione posta con la misura delle pensioni in atto al 1° gennaio 1955 consente di offrire ai pensionati meno favoriti dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4435, riconoscimenti in relazione alla situazione economica attuale.

È doveroso far presente che l'esigenza dell'adeguamento è stata particolarmente sentita dai lavoratori i quali in proposito assumono a proprio carico un maggiore onere pressochè identico a quello effettivamente derivante per le aziende (1,10 per cento contro 1,60 per cento).

Art. 2. — *Rivalutazione delle pensioni indirette e di reversibilità.*

L'articolo pone in luce la procedura ora da seguire per far luogo alla rivalutazione delle pensioni di reversibilità in corso di godimento al 1° gennaio 1961.

In proposito conviene spiegare che, per quanto concerne i titolari di pensioni indirette, si sono considerati i superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1° dicembre 1954 in quanto le pensioni a carico del Fondo sono corrisposte dal mese successivo a quello in cui è avvenuto l'evento.

Art. 3. — *Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della reversibilità di pensione.*

Con la disposizione dell'articolo 3 si è inteso estendere il beneficio della reversibilità di pensione ad alcune categorie di prole sinora non considerate dalla legislazione previdenziale dei feretrotramvieri, in analogia alle norme esistenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Si sono esclusi tuttavia dal trattamento di reversibilità i nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato quando siano titolari di altro analogo trattamento ovvero quando il matrimonio sia stato contratto con il pensionato dopo la data di decorrenza della pensione.

Art. 4. — *Assegni ad personam.*

L'articolo salvaguarda il trattamento in atto ove questo risulti superiore a quello migliorato secondo i precedenti articoli.

Art. 5. — *Soppressione del contributo per l'indennità di caropane e riassorbimento delle indennità di caropane già liquidate.*

L'articolo prevede la soppressione dell'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563.

Come è noto detto decreto prevedeva la corresponsione di una indennità di caropane per i lavoratori dipendenti nonché una addizionale contributiva per i datori di lavoro allo stesso titolo.

L'indennità in parola con lo stesso decreto legislativo (articolo 3) fu estesa ai pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria e a quelli delle forme sostitutive.

Con l'articolo 6 fu previsto altresì a carico dei datori di lavoro uno speciale contributo in aggiunta a quello normale di previdenza.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'indennità di caropane fu dichiarata assorbita dal trattamento di pensione conseguente al nuovo sistema previsto dalla legge.

La norma dell'articolo 10 della citata legge n. 218 non ebbe tuttavia applicazione nel settore della previdenza feretrotramviaria che ha continuato a corrispondere l'indennità in parola ai pensionati ed a gravare le aziende di uno speciale contributo del 3 per cento sul massimale retributivo previsto per gli assegni familiari, già stabilito per le contribuzioni al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali (lire 19.500 mensili), corrispondente oggi, grosso modo, allo 0,50 per cento dell'intera retribuzione contributiva feretrotramviaria.

Giova porre in evidenza l'urgenza di una modificazione dell'attuale situazione in quanto, come è noto, dal 1° gennaio 1958 il Ministero del lavoro ha diramato istruzioni affinché l'indennità di caropane, in precedenza esclusa dalla retribuzione agli effetti contributivi, debba essere considerata elemento integrante della retribuzione e quindi soggetta a contributo.

A seguito delle direttive impartite dal Ministero del lavoro la situazione contributiva delle aziende feretrotramviarie in proposito è divenuta incongruente in quanto, da un lato le aziende corrispondono il contributo sulla indennità di caropane assorbita nella retribuzione e quindi coprono la quota pensionaria corrispondente, dall'altro devono ancora corrispondere lo speciale contributo del 3 per cento previsto dal citato decreto legislativo n. 563 per garantire ai pensionati una indennità di caropane in aggiunta.

Cosicché l'articolo, mentre prevede la soppressione del trattamento di caropane per i titolari di pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 1960, deve tuttavia salvaguardare la situazione in atto, pur sopprimendo lo speciale contributo e trasferendo il relativo onere al Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Art. 6. — *Abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria.*

L'articolo conferisce al trattamento di previdenza dei feretrotramvieri natura intera-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria nell'abrogare le disposizioni che concernono il versamento dei contributi all'assicurazione stessa previsti nella misura dei 3/5 del 2 per cento dell'intera retribuzione feretrotramviaria dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Restano tuttavia a carico della assicurazione obbligatoria gli oneri di copertura delle quote di pensione che saranno liquidate dal Fondo per effetto dei contributi versati all'assicurazione stessa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Art. 7. — *Trattamenti minimi.*

L'articolo fissa la nuova misura dei trattamenti minimi per le pensioni di vecchiaia in lire 144.000 annue e per le pensioni di invalidità in lire 108.000 annue.

L'importo degli anzidetti trattamenti minimi è stato riveduto tenendo anche presente l'aumento del 12 per cento intervenuto per le pensioni feretrotramviarie con il 1° gennaio 1958, per effetto dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'articolo tuttavia ha apportato una necessaria innovazione alle disposizioni esistenti che subordinavano il trattamento minimo al massimale pensionario (9/10 della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione) consentendo che gli importi di cui sopra siano corrisposti anche nel caso di superamento del detto massimale pensionario.

A tale principio sono state poste tuttavia delle eccezioni:

1) quando il titolare goda di altro trattamento per cui l'importo complessivo superi i minimi predetti; nel caso che l'importo complessivo risulti inferiore sarà corrisposta invece un'integrazione sino a concorrenza;

2) quando il coniuge del titolare di pensione, se è uomo, è iscritto o pensionato del Fondo.

In tale secondo caso, infatti, l'esigenza economica, posta a base dell'anzidetto bene-

ficio, scompare o almeno si attenua notevolmente.

L'ultimo comma dell'articolo 7 stabilisce infine che i trattamenti minimi saranno variati in relazione alle variazioni del costo della vita.

Art. 8. — *Esenzioni fiscali.*

Con l'articolo si intende estendere ai contributi e alle prestazioni del Fondo di previdenza dei feretrotramvieri l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di successione, nonchè gli altri benefici e privilegi in materia tributaria previsti per i contributi e le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 9. — *Tredicesima mensilità.*

È noto che il computo della misura delle pensioni a carico del Fondo di previdenza degli autoferetrotramvieri si effettua sulla base della retribuzione percepita dal pensionando negli ultimi 12 mesi di servizio, in essa computata la 13^a mensilità. Di guisa che, sia pure rapportata a tanti quarantesimi per quanti sono gli anni di servizio, la 13^a mensilità è di fatto corrisposta, non già sotto forma di 13^a rata di pensione, bensì in ragione di 1/12 per ogni rata.

Ne consegue che, ove si concedesse una 13^a rata di pensione in aggiunta, ciò condurrebbe, in un notevole numero di casi, all'inconveniente di concedere ai pensionati importi superiori al limite massimo previsto dalle norme in vigore (9/10 della retribuzione pensionabile), anche a non voler considerare che la maggior parte degli agenti percepiscono già sulla 13^a mensilità retributiva la quota di pensione corrispondente.

Detti motivi hanno suggerito la soluzione di cui al presente articolo che assolve alle esigenze sistematiche della previdenza feretrotramviaria senza dar luogo ad oneri specifici.

Con la disposizione contenuta nell'articolo in esame si rimanda la concessione della 13^a mensilità all'epoca in cui avrà luogo lo scatto della scala mobile.

Dalla stessa epoca le pensioni in godimento maggiorate per effetto della scala mo-

bile saranno corrisposte in tredici quote, restando in ogni caso salvo l'importo mensile in atto.

Le pensioni aventi decorrenza successiva all'anno in cui avrà luogo lo scatto della scala mobile saranno del pari corrisposte in tredici quote.

Art. 10. — *Pensioni di anzianità.*

L'articolo innova alle disposizioni oggi esistenti per quanto concerne l'anzianità minima di servizio richiesta per il diritto alla pensione di anzianità a carico del Fondo di previdenza dei feretrotramvieri.

È noto che l'articolo 10 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, dà facoltà alle aziende di collocare in quiescenza gli agenti con almeno 10 anni di servizio purchè essi abbiano superato l'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

In proposito, sia i rappresentanti datoriali che quelli dei lavoratori hanno convenuto sulla opportunità di adeguarsi alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria adottando, come anzianità minima, 15 anni di iscrizione al Fondo.

Era naturale che il passaggio dall'attuale regime a quello previsto dalla disposizione fosse considerato graduale nel tempo per non disattendere le aspettative create sulla base delle esistenti norme.

Art. 11. — *Collocamento anticipato in quiescenza.*

Il collocamento anticipato in quiescenza degli agenti feretrotramvieri è disciplinato attualmente dall'articolo 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che prevede la possibilità per gli agenti di essere collocati in quiescenza con almeno 20 anni di servizio e 55 anni di età purchè l'azienda assuma a proprio carico, fino al raggiungimento dei limiti di età e dei 25 anni di servizio, la continuazione del versamento del contributo di legge, monchè la corresponsione della pensione che spetterebbe all'agente se avesse già raggiunto, all'atto del collocamento in quiescenza, i limiti di età e i 25 anni di servizio.

La disposizione, non molto chiara in verità, ha dato luogo ad interpretazioni, anche da parte del magistrato, che non hanno tenuto conto dello spirito della norma intesa a salvaguardare i diritti previdenziali derivanti dalla « stabilità d'impiego » per gli agenti aventi normali prospettive di carriera.

Con l'articolo in esame, mentre da un lato si è sostituito al normale periodo di 25 anni quello di 15, si è chiaramente posto in evidenza la facoltà, per le aziende, di collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti entro i limiti suindicati nonchè l'onere che il provvedimento comporta.

Il provvedimento di esonero anticipato degli agenti è stato altresì chiaramente condizionato al versamento delle somme richieste.

L'articolo stabilisce che la retribuzione da prendersi a base per il calcolo della pensione è quella goduta dall'agente negli ultimi 12 mesi di servizio e definita dall'articolo 21 del disegno di legge, mentre il periodo mancante per il raggiungimento del 60° anno di età è computato utile ai soli fini della misura della pensione.

Art. 12. — *Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.*

L'articolo contiene una sintesi sistematica delle norme riguardanti l'invalidità degli agenti feretrotramviari cui è applicabile la legislazione sull'equo trattamento.

La serie delle norme esistenti al riguardo che sarebbe abrogata dall'ultimo comma dell'articolo in esame aveva creato incertezze nell'applicazione per quanto concerne la liquidazione della pensione di invalidità.

L'articolo in esame ha ripreso chiaramente il concetto della invalidità specifica e confermato la condizione dell'anzianità minima di servizio di dieci anni.

L'articolo, trattando della pensione di invalidità, non poteva non considerare la liquidazione della pensione stessa per causa di servizio e definire quindi che cosa debba intendersi per invalidità dovuta a causa di servizio.

Art. 13. — *Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro non è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.*

L'articolo provvede in particolare a riconoscere ai dipendenti delle autolinee in concessione ai quali sinora non sono state estese le norme sull'equo trattamento, il diritto alla pensione di invalidità per inabilità specifica al servizio nonchè il diritto alla pensione privilegiata nel caso di inabilità per motivo di servizio.

Poichè al personale delle autolinee non è applicabile l'articolo 29 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sull'accertamento dell'invalidità per il personale ferrotramviario, ai fini della liquidazione della pensione, l'articolo in esame disciplina la stessa materia per i dipendenti delle autolinee.

Art. 14. — *Decorrenza delle pensioni di invalidità e di anzianità.*

L'articolo prevede che le pensioni di invalidità e di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'esonero dell'agente dal servizio.

Art. 15. — *Norme per la determinazione annuale del contributo.*

L'articolo, in ossequio all'articolo 23 della Costituzione che ha riservato alla legge l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali, delega il Governo per un quinquennio a determinare annualmente la misura complessiva del contributo dovuto alla gestione nonchè la quota per l'assistenza di malattia ai pensionati e le aliquote di ripartizione del contributo stesso fra il Fondo di previdenza base e il Fondo di ripartizione.

Lo stesso articolo fissa poi per l'anno 1961 la misura complessiva del contributo nel 22,60 per cento della retribuzione, ripartendola per il 16,80 per cento a carico delle aziende e per il 5,80 per cento a carico degli agenti ed assegnandola per lo 0,60 per cento al Fondo di previdenza base e per il 22 per cento al Fondo di integrazione.

L'articolo contiene altresì una disposizione che prevede la ripartizione fra i datori

di lavoro e i lavoratori in ragione di 2/3 e 1/3 delle eventuali successive variazioni nella misura complessiva del contributo, nonchè la riduzione dal 3 per cento all'1 per cento degli accantonamenti di riserva previsti dall'articolo 18, primo comma della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

La nuova aliquota contributiva prevista dall'articolo è stata fissata considerando esclusivamente i maggiori oneri derivanti dalla rivalutazione delle pensioni così come è prevista nel progetto stesso, senza considerare il problema della revisione dell'aliquota di equilibrio nella gestione della previdenza ferrotramviaria.

Ciò è da ritenere necessario anche perchè attualmente il contributo a capitalizzazione, stabilito nel 2 per cento della retribuzione ferrotramviaria ha permesso, anche con l'intervento dell'assicurazione generale obbligatoria, la costituzione di riserve eccessive nei confronti della quota a carico della capitalizzazione.

Sulla base delle attuali norme (articolo 11 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435), dovrà di conseguenza provvedersi a stabilire anche una nuova proporzione fra la quota di pensione base e quella a carico del Fondo di integrazione.

Art. 16. — *Versamento del contributo e tenuta dei conti.*

L'articolo riguarda le modalità di versamento dei contributi ed il computo degli interessi moratori.

In sostanza la contabilità relativa al versamento dei contributi ed al computo degli interessi è tenuta con il sistema del conto corrente per quanto ciò non faccia sorgere rapporti di conto corrente fra le aziende e l'Istituto.

In base a tale sistema si instaura per ogni azienda un foglio di conto corrente ove si accreditano le somme versate dall'azienda medesima con valuta dalla data di pagamento e si addebita alla stessa azienda, con valuta media 1° settembre, l'importo complessivo dei contributi dovuti nell'anno.

Il conto è chiuso al 31 dicembre di ciascun anno con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.

Nei casi in cui gli interessi a debito delle aziende superino l'ammontare dell'1 per cento delle somme addebitate nell'anno, le aziende dovranno corrispondere una penalità pari al 20 per cento degli interessi medesimi.

L'articolo ha il vantaggio di offrire immediatamente, alla fine di ciascun esercizio, il quadro chiaro ed immediato della situazione dei rapporti finanziari fra le aziende e il Fondo senza peraltro pervenire a rilevanti aggravii di penalità.

Art. 17. — Oneri per l'assistenza malattia per gli anni dal 1955 al 1960.

L'articolo prevede che la copertura degli oneri per l'assistenza malattia, valutabili per gli anni dal 1955 al 1960 in lire 2 miliardi e 200 milioni, sarà effettuata mediante prelevamenti dal Fondo di riserva di cui all'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, ammontante oggi a lire 1 miliardo e 700 milioni.

Poichè gli oneri di assistenza malattia dei pensionati per gli anni successivi sono compresi nel calcolo del contributo dovuto al Fondo di integrazione e poichè il pagamento degli oneri suddetti è stato rateizzato con deliberazione del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza dei feretrotramvieri, è ovvio che in un breve volgere di tempo gli accantonamenti dell'1 per cento dei contributi dovuti al Fondo di integrazione secondo l'articolo 15 del presente disegno di legge consentiranno di coprire l'intero fabbisogno di lire 2 miliardi e 200 milioni.

Art. 18. — Riscatti.

L'articolo ha il fine di generalizzare la facoltà di riscatto dei periodi di servizio prestati con assicurazione generale obbligatoria presso aziende di trasporto in concessione, facoltà che sinora era stata riconosciuta per fini specifici dalle leggi 14 maggio 1949, n. 269, e 17 febbraio 1958, n. 140.

Circa l'onere del riscatto da versare al Fondo è stato tenuto presente che il contributo base di pensione versato nell'assicurazione generale obbligatoria assolve integralmente all'analoga esigenza del Fondo dei

feretrotramvieri, sicchè l'onere del riscatto è stato limitato alla differenza fra l'aliquota stabilita per il Fondo di integrazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e quella di pertinenza del Fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Una speciale disposizione è stata prevista per la reimmissione in termini per coloro i quali hanno lasciato decadere la facoltà di riscatto di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 140.

La domanda di riscatto deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, per coloro che trovansi in servizio alla stessa data, o entro un anno dalla data di iscrizione al Fondo, per coloro che saranno iscritti successivamente.

Il versamento dell'onere di riscatto deve essere effettuato entro un anno dalla richiesta dell'Istituto e gli effetti del riscatto decorrono dalla data della domanda, se l'importo è versato entro un mese dalla richiesta, ovvero dalla data del versamento qualora il versamento sia successivo, ma effettuato sempre entro l'anno dalla richiesta dell'Istituto.

Art. 19. — Trattamento di previdenza ai pensionati durante il periodo di rioccupazione.

L'articolo chiarisce anzitutto la portata di una disposizione già esistente nella legislazione di previdenza dei feretrotramvieri (articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402), che aveva dato luogo a dei rilevanti contrasti nella sua interpretazione.

Cosicchè è stato ritenuto opportuno affermare esplicitamente (come del resto avviene in altre forme di previdenza speciale di categoria, esempio, previdenza marinara) la impossibilità di cumulo fra retribuzione e pensione nei casi di rioccupazione, dopo il pensionamento, presso azienda di trasporto in concessione con obbligo di iscrizione al Fondo.

Cessata la rioccupazione, il primitivo trattamento di pensione è ripristinato e si provvede a costituire nell'assicurazione generale

obbligatoria in favore del pensionato, mediante trasferimento di contributi, una posizione assicurativa che darà luogo ad un supplemento di pensione. In aggiunta sarà corrisposta al pensionato un'indennità pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita durante il periodo di rioccupazione e soggetta a contributo di previdenza.

Quanto sopra non esaurisce la casistica che si può presentare nella realtà. Si è dovuto quindi anche disporre per gli agenti pensionati che continuano a prestare servizio presso aziende di trasporto senza obbligo di iscrizione al Fondo e per quelli che instaurando un nuovo rapporto di lavoro dopo il pensionamento rientrano nell'obbligo della assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per tali categorie di pensionati è stata prevista la riduzione dell'importo pensionario con le modalità e nella misura previste per la assicurazione generale obbligatoria, stabilendo tuttavia la riduzione del 50 per cento per le quote pensionarie eccedenti l'importo di lire 150.000 mensili.

L'articolo in esame ha tuttavia fatto salve le posizioni di diritto acquisite da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur essendo pensionati, abbiano in atto un rapporto di lavoro presso aziende di trasporto in concessione senza obbligo di iscrizione al Fondo.

Art. 20. — *Retribuzione soggetta a contributo.*

L'articolo in esame ha lo scopo di definire quale sia la retribuzione contributiva di previdenza ferroviaria.

Come è noto la retribuzione contributiva ferroviaria è stata sinora definita dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, che ha modificato l'articolo 2 del Regolamento 30 settembre 1920, n. 1538.

La disposizione indicata, in verità generica e priva comunque di contorni definiti, ha dato luogo a rilevanti difficoltà nella sua applicazione intesa a ricondurre nella definizione gli innumerevoli e disparati compensi ferroviari.

Mentre per quanto concerne la retribuzione di tabella, gli scatti di anzianità, l'indennità di contingenza, gli assegni *ad personam*, risultanti da differenze tra il trattamento di fatto e il trattamento di diritto, non sorgono questioni, essendo questi chiaramente definiti da accordi nazionali o aziendali e di natura ordinariamente ricorrente, difficoltà insormontabili si sono verificate invece allorchè si è cercato di definire gli elementi accessori della retribuzione ferroviaria da sottoporre a contributo.

È infatti vero che detti elementi sfuggono ad una valutazione formale essendo in realtà della più svariata natura. Sicchè è stato ritenuto opportuno attenersi alla definizione delle competenze accessorie offerta dall'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, con il richiamo della condizione di una disciplina contrattuale, nazionale o aziendale, della pubblicazione da parte delle aziende e della conoscenza da parte dell'I.N.P.S.

L'articolo rappresenta tuttavia un ulteriore passo verso la definizione retributiva ferroviaria in senso sostanziale in quanto contiene l'elencazione tassativa di una serie di elementi da escludersi dal contributo di previdenza nonchè la definizione di che cosa debba intendersi per elargizione fatta una volta tanto.

Art. 21. — *Retribuzione pensionabile.*

La nuova stesura dell'articolo 20 ha permesso, in sede di definizione della retribuzione pensionabile, di richiamarsi alla classificazione degli elementi già effettuata nel precedente articolo, discriminando quelli da computare integralmente o in parte ai fini pensionabili da quelli esclusi agli stessi fini.

Si è disposto infatti, nell'articolo 21, che la retribuzione sulla quale si determina la pensione è quella comprensiva della retribuzione di tabella con gli aumenti di anzianità e dell'indennità di contingenza, degli assegni *ad personam*, degli elementi accessori e della 13^a mensilità.

Come vedesi la retribuzione pensionabile non è stata identificata con la retribuzione contributiva, anche a voler prescindere dalle esplicite esclusioni contenute nel quarto comma dell'articolo.

Ciò avrebbe comportato riflessi negli stessi oneri previdenziali in quanto, se si fosse dovuto limitare il contributo alla base retributiva pensionabile, si sarebbe dovuta certamente aumentare l'aliquota, per quanto in realtà l'importo contributivo sarebbe pressochè restato invariato.

La soluzione contraria e cioè l'adeguamento della retribuzione pensionabile alla base contributiva avrebbe portato invece ad aumenti pensionari non giustificati con nuovi oneri per la categoria.

È stato pertanto ritenuto opportuno attecnersi ai criteri sinora seguiti in materia di relazione fra retribuzione contributiva e pensionabile.

È da rilevare tuttavia che per la computazione degli elementi accessori della retribuzione pensionabile, è stato adottato il massimale del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente nei tre anni precedenti la cessazione dal servizio.

E la stessa limitazione è stata prevista per le quote degli elementi accessori riflettenti sulla 13^a mensilità.

Si sono infine escluse dal computo le variazioni retributive di carattere collettivo dovute a variazioni del costo della vita, nonché le variazioni anomale nell'ultima retribuzione percepita dall'agente pensionando, quali quelle dovute a promozioni, a declassamento ed a cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio, facendo in pari tempo salve le posizioni dei superstiti di agenti deceduti in attività di servizio e di titolari di pensioni privilegiate.

Art. 22. — *Elenchi annuali di contribuzione.*

L'articolo prevede per le aziende l'obbligo della pubblicazione dal 1° al 15 aprile di ciascun anno dell'elenco del proprio personale con i rispettivi emolumenti percepiti e soggetti a contributo nell'anno solare precedente, con la separata indicazione di quelli computabili ai fini pensionari e di quelli esclusi agli stessi fini.

Negli stessi elenchi dovranno essere riportate poi le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili.

Entro il 30 giugno dello stesso anno l'elenco è trasmesso all'I.N.P.S.

Nel caso di ritardo nell'invio dell'elenco all'I.N.P.S. è prevista per le aziende una penale di lire 1.000 per ogni mese di ritardo e per ogni agente, penale che non può essere comunque inferiore a lire 50.000.

Unitamente all'elenco le aziende trasmettono all'I.N.P.S. le tabelle degli elementi accessori corrisposti al personale dipendente e l'I.N.P.S. comunicherà all'azienda entro il termine di sei mesi quali di questi siano da computare ai fini della pensione perchè ne sia data notizia agli agenti interessati.

Contro le decisioni dell'I.N.P.S. è ammesso ricorso al Comitato di vigilanza nei termini previsti dal successivo articolo 36.

Ciò consente di limitare la possibilità di ricorso, in materia di computazione pensionaria degli elementi accessori retributivi, in sede di attività di servizio dell'agente e per di più di porre dei termini perentori alla azione, conferendo di riflesso alle decisioni in una materia così controversa, il carattere di definitività sommamente auspicabile.

Gli elenchi relativi al personale delle aziende che ne avessero omissso l'invio saranno desunti dagli elenchi precedenti o da quelli di altre aziende similari.

Comunque si è ritenuto di porre a carico delle aziende inadempienti una penale in quanto gli adempimenti previsti dal presente articolo costituiscono un elemento procedurale fondamentale per l'attuazione del sistema.

Art. 23. — *Esclusione dal computo degli oneri contributivi di cui alla presente legge ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotramviarie.*

L'articolo prevede che gli oneri contributivi derivanti, per le aziende di trasporto in concessione, dall'applicazione della presente legge, non dovranno essere considerati nei bilanci delle aziende medesime ai fini della determinazione della misura dei sussidi integrativi d'esercizio.

Art. 24. — *Prosecuzione volontaria della contribuzione.*

L'articolo 24 prevede la possibilità per coloro che cessino di essere iscritti obbligatoriamente al Fondo per cessazione o modificazione del rapporto di lavoro di continuare volontariamente l'iscrizione a condizione tuttavia che abbiano contribuito per almeno cinque anni al Fondo stesso.

L'esercizio della facoltà è soggetto al termine perentorio di sei mesi dalla data di cessazione dell'iscrizione.

Art. 25. — *Determinazione della misura del contributo volontario.*

L'articolo prevede parità di aliquota fra gli iscritti volontari e gli agenti in servizio: per i primi tuttavia l'aliquota è applicata ovviamente sulla retribuzione pensionabile da adeguarsi per ogni esercizio secondo le variazioni del numero indice del costo della vita.

Art. 26. — *Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi.*

La disposizione prevede l'adeguamento delle contribuzioni a quelle correnti da parte di coloro che trovansi a continuare volontariamente la contribuzione al Fondo sulla base di una domanda da presentarsi all'Istituto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge a pena di decadenza.

Art. 27. — *Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari.*

L'articolo ha inteso modificare gli articoli 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, e 15 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, che prevedevano l'anticipato collocamento in quiescenza degli iscritti volontari mediante versamento di un'indennità pari ad un anno della retribuzione raggiunta negli ultimi sei mesi di servizio.

Poichè la somma richiesta è fissa nel suo importo e non è in relazione con l'entità del

periodo di anticipazione del trattamento pensionario, con l'articolo si è provveduto a sostituire l'anzidetto elemento finanziario con il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione afferenti il periodo di anticipazione rispetto al 60° anno di età.

Art. 28. — *Prosecuzione volontaria della iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione.*

Gli iscritti che abbiano cessato il servizio con almeno 15 anni di iscrizione obbligatoria al Fondo possono, a termini dell'articolo, restare iscritti al Fondo stesso senza versamento dei contributi.

In tal caso tuttavia le pensioni da corrispondersi sono soltanto quelle di anzianità e di reversibilità.

Si corrisponde tuttavia la pensione in caso di invalidità agli iscritti volontari che abbiano sospeso il versamento dopo 20 anni di contribuzione.

La decorrenza della pensione di anzianità e di quella di invalidità sono stabilite rispettivamente dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età di 60 anni e dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 29. — *Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omissso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.*

Gli agenti che nel termine previsto dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, non hanno chiesto di proseguire il versamento volontario, parificando il contributo e la retribuzione a quelli degli agenti in servizio, hanno diritto od hanno conseguito pensioni in misura del tutto anacronistica.

L'articolo, mentre da un lato riafferma il principio che la pensione conseguibile al 60° anno di età è sempre in misura pari a quella che sarebbe spettata secondo le norme vigenti alla data di cessazione del versamento volontario del contributo per coloro che avessero raggiunto 20 anni di contribuzione alla data del 1° febbraio 1952,

stabilisce dall'altro che le pensioni saranno adeguate in base alle norme successive.

Le stesse disposizioni si applicano alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30. — Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'articolo prevede che i contributi di assicurazione obbligatoria versati in costanza della prosecuzione volontaria della iscrizione al Fondo daranno luogo ad un supplemento di pensione nella detta assicurazione generale all'epoca in cui l'iscritto conseguirà la pensione a carico del Fondo. In caso contrario si annulla la posizione assicurativa presso il Fondo e si ricostituisce integralmente la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo conferisce come è ben chiaro, all'iscrizione presso il Fondo il carattere di assicurazione principale mentre l'assicurazione obbligatoria è considerata accessoria in quanto dovrà dare luogo alla corresponsione di un supplemento di pensione.

Presupponendo la imprescindibilità della assicurazione generale obbligatoria, non si può sospendere la iscrizione presso il Fondo per l'ossequio al criterio della unicità assicurativa per un unico rapporto di lavoro, che in tal caso sarebbe quello soggetto all'assicurazione generale, senza creare un trattamento assicurativo il più delle volte monco perchè afferente un irrilevante periodo con scarsissime possibilità di normali prestazioni. Senza contare poi che le due assicurazioni trovansi sullo stesso piano di validità, pur essendo quella del Fondo continuata volontariamente, e che l'assicurazione obbligatoria ammette sino alla concorrenza della classe massima di retribuzione, contemporaneità di contribuzione per rapporti diversi.

Se si aggiunge poi la carenza di disposizioni positive valide che escludano esplicitamente la concorrenza di due rapporti assicurativi, l'uno sul piano della continuazione volontaria, l'altro normalmente obbligatorio, ci si convince della legittimità della norma in questione.

Art. 31. — Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi.

L'articolo pone in evidenza che nei casi di sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi si fa luogo all'annullamento della posizione assicurativa presso il Fondo e alla costituzione di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria purchè non si tratti di agenti che abbiano almeno 15 anni di iscrizione al Fondo.

Le stesse norme si applicano nei confronti degli iscritti che abbiano versato contributi in misura inferiore a quella prevista.

Art. 32. — Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi.

L'articolo parifica gli iscritti volontari agli iscritti obbligatori per quanto concerne i requisiti per ottenere la pensione e la misura della pensione medesima.

Art. 33. — Pensione di invalidità agli iscritti volontari.

L'articolo considera invalido l'iscritto volontario allorchè ricorrono le condizioni per il riconoscimento dell'invalidità previste dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

Per l'accertamento dell'invalidità si applicano le norme stabilite dall'articolo 13 per il personale non avente stabilità di impiego.

Art. 34. — Liquidazione della posizione assicurativa.

L'articolo ripete in sostanza la disposizione dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, che prevedeva, nei casi di agenti che avessero cessato il servizio senza il conseguimento del diritto a pensione, la costituzione di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore nell'assicurazione stessa.

Per gli iscritti è prevista, dall'articolo in esame, la restituzione, in luogo dell'importo contributivo, eccedente quello dovuto all'assicurazione obbligatoria, di cui è menzione nell'articolo 25 della citata legge n. 4435, di una somma pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita durante il periodo di iscrizione al Fondo e assoggettata a contributo.

Gli adempimenti di cui all'articolo in esame sono effettuati dall'I.N.P.S. quando siano decorsi sei mesi dalla cessazione dal servizio o anche prima a domanda dell'interessato.

Le innovazioni apportate con il presente articolo alla disposizione esistente riguardano invece i superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di reversibilità a carico del Fondo in quanto il dante causa, all'atto del decesso, non è in possesso delle condizioni per trasmettere il diritto.

In tali casi infatti si trasferisce d'ufficio o su domanda, a seconda che si tratti di superstiti considerabili dopo l'entrata in vigore della legge oppure di superstiti già in essere alla stessa data, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria ai fini del conseguimento di una pensione nell'assicurazione stessa.

Art. 35. — Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S.

L'articolo stabilisce la partecipazione di un funzionario del Ministero dei trasporti (I.G.M.C.T.C.) — con grado non inferiore a quello di Ispettore generale — nel Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. in rappresentanza del Ministero medesimo.

La disposizione è stata dettata dalla esigenza di consentire all'Amministrazione statale, preposta all'importante settore dei pubblici trasporti in concessione e altresì partecipante, con i Ministeri del lavoro e del tesoro già rappresentati in detto Consiglio, delle responsabilità inerenti ad una rilevante branca previdenziale quale quella degli addetti ai servizi pubblici di trasporto, di portare il proprio contributo di esperienza nella determinazione degli indirizzi amministrativi ed economico-finanziari del massimo Ente previdenziale italiano.

Art. 36. — Ricorsi e termini per la loro presentazione.

L'articolo stabilisce la procedura per i ricorsi al Comitato di vigilanza e i termini di decadenza per i ricorsi stessi e per la proponibilità di questi all'Autorità giudiziaria.

Art. 37. — Entrata in vigore ed abrogazioni.

L'articolo stabilisce l'entrata in vigore delle varie norme contenute nella legge e dichiara abrogate quelle incompatibili con le medesime.

Tabella dei coefficienti.

I coefficienti di cui alla tabella sono stati calcolati tenendo presente l'importo medio pensionario corrente nell'anno 1954 e avuto riguardo alla necessità di dare a tutti i pensionati dell'anno 1954 una lieve tangente di aumento che avesse evitato sperequazioni con i pensionati dell'anno precedente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955)

A decorrere dal 1° gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando ai trattamenti in atto, con esclusione della indennità di caropane, nonché delle integrazioni per trattamento minimo e per assegno *ad personam* di cui agli articoli 6 e 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata.

Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma precedente assorbe le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo, l'indennità di caropane, ferma restando la norma di cui al successivo articolo 4.

Art. 2.

(Rivalutazione delle pensioni indirette e di reversibilità).

Le pensioni indirette e di reversibilità, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1° dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo, le percentuali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Art. 3.

(Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della reversibilità di pensione).

All'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonché gli equiparati ad essi secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di reversibilità quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto dopo la data di decorrenza della medesima ».

Art. 4.

(Assegni ad personam).

Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sarà assegnata *ad personam* e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

Art. 5.

(Soppressione del contributo per l'indennità di caropane e riassorbimento delle indennità di caropane già liquidate).

Il contributo posto a carico delle aziende, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° gennaio 1961.

Dalla stessa data, è del pari soppresso il trattamento di caropane in favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Il trattamento di caropane, corrisposto ai titolari di pensione in corso di godimento con decorrenza successiva al 31 dicembre 1954, continua ad essere disciplinato dalle preesistenti disposizioni; la relativa indennità è, tuttavia, assorbibile fino a concorrenza, in occasione di futuri aumenti a qualsiasi titolo dovuti.

Le attività e le passività risultanti al 31 dicembre 1960 per la corresponsione del trattamento di caropane a favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di traspor-

to in concessione sono trasferite al Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Art. 6.

(*Abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 marzo 1945, numero 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria*).

A decorrere dal 1° gennaio 1961, è abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, con le successive modificazioni.

L'assicurazione generale obbligatoria verterà al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione i capitali di copertura delle quote di pensione che saranno liquidate sulla base delle posizioni costituite anteriormente alla data suddetta, in favore degli agenti, per effetto dei contributi assegnati all'assicurazione generale ai sensi dello stesso articolo 2.

Art. 7.

(*Trattamenti minimi*).

La pensione annua diretta non può essere inferiore a lire 144.000, per le pensioni di anzianità, e a lire 108.000, per le pensioni di invalidità.

Il predetto minimo spetta anche se superi i 9/10 della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione e non è, tuttavia, dovuto:

a) quando il titolare di pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di reversibilità, per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sarà corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante;

b) quando il coniuge del titolare di pensione, se uomo, sia obbligatoriamente iscritto al Fondo o goda di pensione a carico del Fondo.

La misura dei trattamenti minimi di cui al precedente comma sarà variata in relazione alle variazioni nella misura delle pensioni che interverranno in applicazione dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

Art. 8.

(*Esenzioni fiscali*).

Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonchè i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 9.

(*Tredicesima mensilità*).

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, dovranno apportarsi miglioramenti alla misura della pensione per effetto delle variazioni di carattere collettivo intervenute nelle retribuzioni soggette a contributo posteriormente al 31 dicembre 1957 in conseguenza di aumenti del costo della vita, le pensioni in godimento, nuovamente liquidate per tener conto degli anzidetti miglioramenti, saranno dovute, con la decorrenza prevista per i miglioramenti stessi, in 13 quote, di cui una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Per i titolari di pensione fruente di assegno *ad personam*, l'ammontare dei miglioramenti di cui al primo comma assorbe fino a concorrenza l'assegno *ad personam* e la eventuale eccedenza del miglioramento, se di ammontare inferiore al trattamento mensile complessivo in atto, sarà corrisposta in unica soluzione in occasione delle festività natalizie.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con le modalità di cui al primo comma saranno corrisposte anche le pensioni liquidate a far tempo dalla data di applicazione dei previsti miglioramenti.

Art. 10.

(Pensioni di anzianità).

Gli iscritti che abbiano compiuto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55°, se donne, hanno diritto alla pensione di anzianità, qualora possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo e siano stati esonerati dal servizio anche se su loro domanda.

I requisiti di cui al precedente comma sono richiesti per il conseguimento della pensione a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Per il periodo antecedente a tale data, fermi restando gli altri requisiti, il requisito minimo di contribuzione è così ridotto:

fino al 1964	10/15
per il 1965	11/15
» » 1966	12/15
» » 1967	13/15
» » 1968	14/15

Sono abrogati gli articoli 10 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Art. 11.

(Collocamento anticipato in quiescenza).

L'articolo 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come segue:

«Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di età e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di età, formi un totale non inferiore ai 15 anni.

Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo, in unica soluzione:

a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno

di età degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;

b) il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compirà il 60° anno di età.

Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.

Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.

L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è quella goduta dallo interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.

Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età è considerato utile in conformità delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza ».

Art. 12.

(Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148).

Gli iscritti al Fondo ai quali è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere collocati in pensione per invalidità:

a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie

delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purchè, per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;

b) quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti.

Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.

La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera b) non può essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento medesimo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, nonchè il primo e secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Art. 13.

(Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro non è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Collegio medico).

Gli iscritti al Fondo cui non è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno diritto alla pensione di invalidità purchè:

a) siano stati esonerati dal servizio per inabilità alle mansioni della propria qualifica;

b) possano far valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al Fondo.

Hanno altresì diritto alla pensione gli iscritti indicati dal precedente comma, quando siano divenuti inabili in modo permanente e per motivi di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione com-

piuti. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 12.

L'invalidità ai fini della pensione è accertata dal sanitario dell'I.N.P.S.

In caso di contestazione l'accertamento è deferito, su domanda dell'iscritto, ad un collegio composto di 3 medici: uno designato dall'Istituto predetto, uno dall'iscritto ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dal medico provinciale della provincia di residenza dell'iscritto.

Gli accertamenti collegiali si svolgono presso la sede dell'I.N.P.S. della provincia di residenza dell'iscritto e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

Quanto ai termini in materia di ricorsi al collegio medico e delle relative decisioni, si applicano le norme di cui all'articolo 36.

Contro le decisioni del collegio medico è ammesso ricorso alla Autorità giudiziaria, anche da parte dell'I.N.P.S., nei termini previsti dall'articolo richiamato nel precedente comma.

Art. 14.

(Decorrenza delle pensioni di invalidità e di anzianità).

Le pensioni di invalidità e di anzianità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo lo esonero dell'agente dal servizio.

Art. 15.

(Norme per la determinazione annuale del contributo).

Per un quinquennio, il Governo della Repubblica è delegato a determinare annualmente, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, la misura complessiva del contributo dovuto per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, compresa la quota per

l'assistenza di malattia ai pensionati ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, nonchè le aliquote di ripartizione del contributo stesso tra i due Fondi. Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Finchè non è stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

Per l'anno 1961, il contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è stabilito nel 22,60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 20 della presente legge ed è per il 16,80 per cento a carico delle aziende e per il 5,80 per cento a carico degli agenti.

Il contributo complessivo predetto è assegnato per lo 0,60 per cento al Fondo di previdenza e per il rimanente 22 per cento al Fondo di integrazione.

Le eventuali successive variazioni nella misura del complessivo contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione in applicazione del presente articolo, saranno ripartite tra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di 2/3 ed 1/3.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 la percentuale prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è ridotta dal 3 per cento all'1 per cento.

L'articolo 17 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

Art. 16.

*(Versamento del contributo.
Tenuta dei conti).*

A decorrere dal 1° gennaio 1961 i contributi sono versati cumulativamente alla fine del mese successivo a quello cui si riferisce la relativa retribuzione.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita in apposito conto alle aziende tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data del pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1° settembre.

A tal fine, entro il 15 febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nell'anno precedente.

Il conto di cui al secondo comma del presente articolo viene chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.

Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare la prescritta comunicazione entro il termine del 15 febbraio sarà chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi più recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'imputazione dei contributi e dei versamenti al conto di cui al presente articolo non costituisce rapporto di conto corrente.

Qualora gli interessi risultanti a carico delle aziende alla fine dell'anno superino lo ammontare dell'1 per cento delle somme complessivamente ad esse addebitate nel corso dell'anno, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo una penalità pari al 20 per cento degli interessi medesimi.

Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.

I contributi e gli interessi calcolati sulla base della comunicazione di cui al terzo comma, o degli elementi di cui al quinto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 22.

L'estratto conto comunicato alle aziende con la diffida al pagamento costituisce prova idonea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 635 Codice di procedura civile, secondo comma.

Art. 17.

(Oneri per l'assistenza malattia per gli anni dal 1955 al 1960; prelevamenti dal Fondo di riserva istituito dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435).

Alla copertura degli oneri accertati per l'assistenza di malattia ai titolari di pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, per gli anni 1955-56-57-58-1959-60, sarà provveduto mediante prelevamenti, sino alla concorrenza, dalle disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

Art. 18.

(Riscatti).

Il personale in servizio che, anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, abbia prestato, presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti di contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

Il contributo dovuto per i periodi da riscattare è calcolato sulla retribuzione spettante alla data della domanda, in aliquota pari alla differenza fra quella stabilita per il fondo di integrazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083, e quella stabilita per il Fondo di adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, ambedue vigenti alla stessa data.

Il Fondo si surroga all'agente nel diritto alle quote di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i contributi versati nell'assicurazione stessa durante il periodo riscattato.

La domanda deve essere presentata dall'agente, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, oppure entro un anno dalla data di iscrizione obbligatoria al Fondo, per coloro che saranno iscritti posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha notificato l'importo all'agente.

All'uopo gli interessati potranno fruire degli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende per far fronte al pagamento degli importi necessari.

Gli effetti del riscatto decorrono dalla data della domanda, qualora l'iscritto versi l'importo dovuto entro un mese dalla richiesta, ovvero dalla data del versamento qualora il versamento stesso sia effettuato dopo la decorrenza di tale termine, ma non oltre l'anno dalla richiesta dell'Istituto.

Per coloro che, trovandosi nella situazione prevista dal primo comma del presente articolo alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato ininterrotto servizio alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione dal 30 marzo 1958 alla data stessa, si applicano le norme contenute nella legge 17 febbraio 1958, n. 140, agli articoli 1, 2, 3 e 5, con l'osservanza dei termini di cui ai precedenti comma.

L'inosservanza dei termini di cui al presente articolo comporta la decadenza della facoltà di riscatto. Non è consentito il riscatto di periodi di attività lavorativa che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione.

Art. 19.

(Trattamento di previdenza ai pensionati durante i periodi di rioccupazione).

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, l'agente si rioccupi presso la stessa azienda dalla quale fu posto in quiescenza, oppure presso altra azienda di pubblici trasporti in concessione, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo della iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata della rioccupazione e l'azienda è tenuta, per lo stesso periodo, a versare i contributi di cui al precedente articolo 15.

Cessata definitivamente la rioccupazione, il precedente trattamento di pensione è ripristinato a domanda dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la rioccupazione. All'interessato spetta, a carico del Fondo, una indennità pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita durante il periodo di rioccupazione e assoggettata a contributo di previdenza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322.

Per i titolari di pensione che si rioccupino presso aziende di pubblici trasporti in concessione senza obbligo di iscrizione al Fondo o, comunque, alle dipendenze di terzi, la pensione sarà ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

Qualora l'importo mensile della pensione superi lire 150.000, sulla parte eccedente sarà effettuata la riduzione del 50 per cento per tutto il periodo di rioccupazione.

Per i pensionati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di lavoro presso aziende di trasporto in concessione senza obbligo di iscrizione al Fondo, continua ad essere operata la trattenuta con l'osservanza, per quanto riguarda la misura, delle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

I contributi trasferiti o versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i periodi di occupazione successivi alla decorrenza originaria della pensione a carico del Fondo, danno luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione, secondo le norme di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 20.

(Retribuzione soggetta a contributo).

Con effetto dal 1° gennaio 1961 il contributo complessivo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923,

n. 2311, e al Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è versato cumulativamente dalle aziende all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è dovuto sui seguenti elementi retributivi:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza;

b) assegni *ad personam* quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile precedentemente goduta e quella stabilita o da successive disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;

c) elementi accessori spettanti con continuità e stabiliti in misura fissa, ancorchè in percentuale della retribuzione per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o da accordi aziendali pubblicati negli albi delle aziende, portati a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) 13^a mensilità;

e) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;

f) qualsiasi altro emolumento, che non sia compreso nelle precedenti lettere, tranne:

1) i compensi per lavoro straordinario prestati in occasione di feste, fiere e simili; disastri, franamenti, neviccate, inondazioni e simili;

2) i compensi corrisposti per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festività, per ferie e riposi non goduti;

3) l'indennità di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (60 per cento);

4) l'indennità di caropane per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;

5) l'indennità di concorso pasti per la parte eccedente l'ammontare della indennità sostitutiva di mensa;

6) gli assegni *ad personam*, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera b) del presente articolo;

7) le somme corrisposte per rimborso di spesa o per generose elargizioni fatte una volta tanto.

Sono da ritenersi generose elargizioni quelle erogate, non per accordi comunque raggiunti fra le direzioni aziendali e il personale, o per costante consuetudine, ma per libera determinazione delle aziende nell'esercizio dei loro poteri di amministrazione.

L'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e l'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, sono abrogati.

Art. 21.

(Retribuzione pensionabile).

A decorrere dal 1° gennaio 1961, la retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è soltanto quella indicata alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 20.

Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 20 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, fatte salve le esclusioni di cui al quarto comma del presente articolo, mentre gli elementi di cui alla lettera c), percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, sono computati nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente nei tre anni solari precedenti quello di cessazione dal servizio e portati a conoscenza dell'agente medesimo con le modalità previste dal primo comma del successivo articolo 22.

L'elemento di cui alla lettera d) è computato tenendo presente, per gli elementi accessori ivi compresi, la limitazione prevista nel precedente comma.

Restano in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni dovute a promozioni, a declassamento ed a cause di carattere straordinario, deliberate o aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio, nonchè le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita fintanto che

quest'ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'esclusione prevista dal precedente comma in caso di promozione non si applica tuttavia per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

Art. 22.

(Elenchi annuali di contribuzione).

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale, indicando, per ciascun agente, lo ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente, separatamente per i titoli a), b), c) e d), contemplati nel precedente articolo 21 e, complessivamente, per gli altri titoli di cui al precedente articolo 20.

Nell'elenco stesso saranno altresì indicate, per ciascun iscritto, le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonchè, in complesso, le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.

Entro il 30 giugno dello stesso anno, lo elenco è trasmesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nel caso di ritardo nell'invio dell'elenco, l'azienda, indipendentemente da quanto è previsto nel precedente articolo 16 per il ritardato versamento dei contributi, è tenuta al pagamento di una penale di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

Il versamento della penale deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

Unitamente all'elenco sono trasmesse allo Istituto nazionale della previdenza sociale le tabelle degli elementi accessori di cui alla lettera c) del precedente articolo 20 che la azienda corrisponde al dipendente personale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ricevute le tabelle di cui sopra, comunicherà all'azienda, entro il termine di sei mesi, quali degli elementi indicati nelle tabelle medesime siano da computare nella retribuzione a norma del precedente articolo 21.

L'azienda darà notizia della comunicazione dell'Istituto al dipendente personale entro un mese dalla data della comunicazione stessa, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Contro le decisioni dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, da parte degli agenti interessati.

Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme del successivo articolo 36.

Gli elenchi relativi al personale delle aziende che ne avessero omesso l'invio saranno desunti dagli elenchi inviati dalle aziende stesse per gli esercizi precedenti, opportunamente aggiornati in relazione alle risultanze desunte dal complesso degli elenchi inviati da altre aziende.

La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1961.

Art. 23.

(Esclusione dal computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotramviarie).

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.

Art. 24.

(Prosecuzione volontaria della contribuzione).

Gli agenti che, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, non siano più soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311, e non abbiano conseguito il diritto a pensione secondo le norme per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno facoltà di continuare in forma volontaria la loro iscrizione al Fondo predetto, purchè vi abbiano contribuito per almeno 5 anni.

Le relative domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di 6 mesi dalla data dalla quale è cessato l'obbligo della iscrizione al Fondo.

L'inosservanza del termine stabilito con il comma precedente comporta la decadenza dalla facoltà di cui al presente articolo.

Art. 25.

(Determinazione della misura del contributo volontario).

Gli agenti che si avvalgono della facoltà prevista dal precedente articolo 24 debbono versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno da questo stabilite, il contributo per il Fondo di previdenza e per quello di integrazione sulla retribuzione pensionabile ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dalla quale è cessato, per gli agenti stessi, l'obbligo di iscrizione al Fondo ed in base alle aliquote contributive stabilite per gli agenti in servizio.

Annualmente tale retribuzione è adeguata in base alla variazione del numero indice del costo della vita rispetto a quella determinata nell'anno precedente, applicando l'aliquota contributiva stabilita per gli agenti in servizio.

Art. 26.

(Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi).

Gli iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano sospeso il versamento dei contributi in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, hanno facoltà di chiedere l'applicazione, in loro favore, delle disposizioni di cui al precedente articolo 24, facendone domanda, entro sei mesi dalla data stessa, a pena di decadenza.

In tal caso il contributo da versare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà perequato alla retribuzione pensionabile dell'agente in servizio alla data stessa, presso l'azienda di comune provenienza ed avente qualifica ed anzianità di grado corrispondenti a quelle che l'iscritto volontario aveva alla data di cessazione dal servizio.

Il mancato esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta l'applicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 322.

Per gli iscritti volontari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 28.

Art. 27.

(Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari).

Gli iscritti volontari che abbiano raggiunto i 55 anni di età ed abbiano contribuito al Fondo per almeno 20 anni possono conseguire anticipatamente la pensione purchè versino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in unica soluzione, il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra

la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.

La pensione da liquidarsi ai sensi del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il versamento della somma corrispondente all'onere di cui al primo comma del presente articolo deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto ne ha fatto richiesta.

Gli articoli 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, e 15 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, continuano ad avere vigore per coloro che risultino iscritti volontari al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione).

Gli iscritti che cessino dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a carico del Fondo dopo avere compiuto almeno 15 anni di contribuzione, qualora non chiedano di continuare volontariamente i versamenti, restano iscritti al Fondo stesso senza corrispondere i relativi contributi.

In tal caso le prestazioni a carico del Fondo sono limitate alla pensione di anzianità ed a quella di reversibilità.

Tuttavia la pensione spetta anche in caso d'invalidità, agli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo 20 anni di contribuzione.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età stabilita dal precedente articolo 9 ed è liquidata sulla base della retribuzione sulla quale sono stati versati gli ultimi 12 contributi mensili, adeguata alla stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti.

La pensione di invalidità, liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizio-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni del precedente comma, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 29.

(Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435).

Gli iscritti volontari che, pur essendosi trovati nelle condizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, non si siano avvalsi della facoltà in esso prevista, hanno diritto, al compimento dei limiti di età e sempre che avessero raggiunto 20 anni di contribuzione alla data del 1° febbraio 1952, ad una pensione in misura pari a quella che sarebbe loro spettata secondo le norme vigenti alla data in cui cessarono il versamento del contributo.

La misura della pensione così liquidata viene adeguata in applicazione delle norme emanate dopo la data di cessazione del versamento.

Le pensioni in godimento a carico del Fondo liquidate agli iscritti che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo saranno riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi precedenti.

Le stesse disposizioni si applicano per gli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo il 1° gennaio 1952, con almeno 20 anni di contribuzione, e che abbiano conseguito la pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

(Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo).

I contributi versati nella assicurazione generale in favore di un iscritto volontario al

Fondo con un rapporto di lavoro per il quale sia obbligatoria la iscrizione nell'assicurazione stessa, potranno dar luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, qualora l'iscritto raggiunga le condizioni per il diritto alla pensione a carico del Fondo.

In caso contrario si applicano le disposizioni contenute nel successivo articolo 34.

Art. 31.

(Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi).

In caso di sospensione del versamento dei contributi, per un periodo superiore a sei mesi, da parte degli iscritti volontari che non abbiano conseguito diritto alla pensione a carico del Fondo e che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 28 si applicano le disposizioni del successivo articolo 34.

Le stesse norme si applicano nei confronti degli iscritti che, per un periodo superiore a sei mesi, abbiano versato il contributo al Fondo in misura inferiore a quella dovuta a norma della presente legge.

Art. 32.

(Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi).

Gli iscritti volontari al Fondo che non abbiano sospeso il versamento dei contributi conseguono la pensione con gli stessi requisiti e nella stessa misura stabiliti per gli agenti iscritti obbligatoriamente, considerati, agli effetti del computo, anche i periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma della presente legge.

Ove si tratti della pensione d'invalidità, saranno tenute anche presenti le disposizioni del successivo articolo 33.

Art. 33.

(Pensione di invalidità agli iscritti volontari: stato invalidante).

L'iscritto volontario si considera invalido quando ricorrano gli estremi per il riconoscimento della invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Ai fini dell'accertamento della invalidità si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 13 della presente legge.

Art. 34.

(Liquidazione della posizione assicurativa).

Per gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termine degli articoli 24 e seguenti della presente legge, si costituisce, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso.

In aggiunta ai contributi base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a norma del comma precedente per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalità ed in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi.

Gli iscritti di cui al primo comma hanno altresì diritto alla restituzione di una somma pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita e assoggettata a

contributo durante il periodo di iscrizione al Fondo.

Gli adempimenti relativi al presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando siano decorsi sei mesi dalla cessazione del servizio o — a domanda dell'interessato — anche prima che tale periodo sia trascorso.

Le norme del presente articolo sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di reversibilità a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I superstiti di iscritti deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano potuto conseguire la pensione di reversibilità a carico del Fondo, possono ottenere, purchè ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che i periodi di servizio del dante causa coperti di assicurazione nel Fondo siano considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria qualora, ai sensi delle disposizioni che disciplinano quest'ultima assicurazione, abbiano titolo a conseguire la pensione di reversibilità.

In tal caso il Fondo trasferirà all'assicurazione generale obbligatoria i contributi base e quelli dovuti al Fondo adeguamento pensioni nella misura prevista dal secondo comma del presente articolo.

L'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

Art. 35.

(Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Un funzionario del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero medesimo.

Art. 36.

(Ricorsi e termini per la loro presentazione).

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni previste per gli iscritti al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Non è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in sede amministrativa.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di 90 giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato entro 90 giorni dalla data della ricezione del ricorso.

Il termine per ricorrere in via amministrativa, avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e concernenti le prestazioni già concesse, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'azione giudiziaria non può essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni fissato per la decisione amministrativa.

Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, avverso le decisioni in materia di prestazioni già adottate dal Comitato di vigilanza di cui al primo comma del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

(Entrata in vigore ed abrogazioni).

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della

legge medesima, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1, 2, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21 e 22.

È abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

TABELLA DI RIVALUTAZIONE
DELLE PENSIONI

Anno di liquidazione	Coefficiente di rivalutazione
1919	2,75
1920	2,75
1921	2,75
1922	2,70
1923	2,70
1924	2,70
1925	2,65
1926	2,65
1927	2,45
1928	2,40
1929	2,40
1930	2,30
1931	2,30
1932	2,30
1933	2,30
1934	2,15
1935	2,15
1936	2,10
1937	2,10
1938	1,90
1939	1,90
1940	1,75
1941	1,70
1942	1,65
1943	1,60
1944	1,50
1945	1,45
1946	1,40
1947	1,35
1948	1,30
1949	1,25
1950	1,25
1951	1,20
1952	1,15
1953	1,10
1954	1,02

(Segue: *Testo del Governo*).

5) l'indennità di concorso pasti per la parte eccedente l'ammontare della indennità sostitutiva di mensa;

6) gli assegni *ad personam*, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera *b*) del presente articolo;

7) le somme corrisposte per rimborso di spesa o per generose elargizioni fatte una volta tanto.

Sono da ritenersi generose elargizioni quelle erogate, non per accordi comunque raggiunti fra le direzioni aziendali e il personale, o per costante consuetudine, ma per libera determinazione delle aziende nell'esercizio dei loro poteri di amministrazione.

L'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e l'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, sono abrogati.

Art. 21.

(*Retribuzione pensionabile*).

A decorrere dal 1° gennaio 1961, la retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è soltanto quella indicata alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 20.

Gli elementi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 20 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, fatte salve le esclusioni di cui al quarto comma del presente articolo, mentre gli elementi di cui alla lettera *c*), percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, sono computati nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente nei tre anni solari precedenti quello di cessazione dal servizio e portati a conoscenza dell'agente medesimo con le modalità previste dal primo comma del successivo articolo 22.

L'elemento di cui alla lettera *d*) è computato tenendo presente, per gli elementi accessori ivi compresi, la limitazione prevista nel precedente comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 21.

(*Retribuzione pensionabile*).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Restano in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni dovute a promozioni, a declassamento ed a cause di carattere straordinario, deliberate o aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio, nonchè le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita fintanto che quest'ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'esclusione prevista dal precedente comma in caso di promozione non si applica tuttavia per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

Art. 22.

(Elenchi annuali di contribuzione).

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale, indicando, per ciascun agente, lo ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente, separatamente per i titoli *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, contemplati nel precedente articolo 21 e, complessivamente, per gli altri titoli di cui al precedente articolo 20.

Nell'elenco stesso saranno altresì indicate, per ciascun iscritto, le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonchè, in complesso, le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.

Entro il 30 giugno dello stesso anno, lo elenco è trasmesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nel caso di ritardo nell'invio dell'elenco, l'azienda, indipendentemente da quanto è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 22.

(Elenchi annuali di contribuzione).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

previsto nel precedente articolo 16 per il ritardato versamento dei contributi, è tenuta al pagamento di una penale di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

Il versamento della penale deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

Unitamente all'elenco sono trasmesse allo Istituto nazionale della previdenza sociale le tabelle degli elementi accessori di cui alla lettera c) del precedente articolo 20 che la azienda corrisponde al dipendente personale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ricevute le tabelle di cui sopra, comunicherà all'azienda, entro il termine di sei mesi, quali degli elementi indicati nelle tabelle medesime siano da computare nella retribuzione a norma del precedente articolo 21.

L'azienda darà notizia della comunicazione dell'Istituto al dipendente personale entro un mese dalla data della comunicazione stessa, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Contro le decisioni dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, da parte degli agenti interessati.

Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme del successivo articolo 36.

Gli elenchi relativi al personale delle aziende che ne avessero omesso l'invio saranno desunti dagli elenchi inviati dalle aziende stesse per gli esercizi precedenti, opportunamente aggiornati in relazione alle risultanze desunte dal complesso degli elenchi inviati da altre aziende.

La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1961.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 23.

(Esclusione dal computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotramviarie).

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 23.

(Esclusione dal computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotamviarie).

Soppresso.

Art. 23-bis.

(Adeguamenti periodici delle pensioni).

La misura delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sarà variata, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto coi Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1957.

Analogamente si procederà, successivamente al primo adeguamento, ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo avrà subito altra variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quella che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui al precedente comma avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima varia-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 24.

(*Prosecuzione volontaria della contribuzione*).

Gli agenti che, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, non siano più soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311, e non abbiano conseguito il diritto a pensione secondo le norme per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno facoltà di continuare in forma volontaria la loro iscrizione al Fondo predetto, purchè vi abbiano contribuito per almeno 5 anni.

Le relative domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di 6 mesi dalla data dalla quale è cessato l'obbligo della iscrizione al Fondo.

L'inosservanza del termine stabilito con il comma precedente comporta la decadenza dalla facoltà di cui al presente articolo.

Art. 25.

(*Determinazione della misura del contributo volontario*).

Gli agenti che si avvalgono della facoltà prevista dal precedente articolo 24 debbono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

ne, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente, rispettivamente se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1° luglio.

In occasione del primo adeguamento da attuarsi in applicazione del presente articolo le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge saranno adeguate in relazione all'intera percentuale di variazione al verificarsi della quale sarà disposto l'adeguamento stesso.

Art. 24.

(*Prosecuzione volontaria della contribuzione*).

Identico.

Art. 25.

(*Determinazione della misura del contributo volontario*).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno da questo stabilite, il contributo per il Fondo di previdenza e per quello di integrazione sulla retribuzione pensionabile ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dalla quale è cessato, per gli agenti stessi, l'obbligo di iscrizione al Fondo ed in base alle aliquote contributive stabilite per gli agenti in servizio.

Annualmente tale retribuzione è adeguata in base alla variazione del numero indice del costo della vita rispetto a quella determinata nell'anno precedente, applicando l'aliquota contributiva stabilita per gli agenti in servizio.

Art. 26.

(Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi).

Gli iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano sospeso il versamento dei contributi in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, hanno facoltà di chiedere l'applicazione, in loro favore, delle disposizioni di cui al precedente articolo 24, facendone domanda, entro sei mesi dalla data stessa, a pena di decadenza.

In tal caso il contributo da versare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà perequato alla retribuzione pensionabile dell'agente in servizio alla data stessa, presso l'azienda di comune provenienza ed avente qualifica ed anzianità di grado corrispondenti a quelle che l'iscritto volontario aveva alla data di cessazione dal servizio.

Il mancato esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta l'applicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 322.

Per gli iscritti volontari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 26.

(Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 28.

Art. 27.

(Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari).

Gli iscritti volontari che abbiano raggiunto i 55 anni di età ed abbiano contribuito al Fondo per almeno 20 anni possono conseguire anticipatamente la pensione purchè versino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in unica soluzione, il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.

La pensione da liquidarsi ai sensi del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il versamento della somma corrispondente all'onere di cui al primo comma del presente articolo deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto ne ha fatto richiesta.

Gli articoli 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, e 15 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, continuano ad avere vigore per coloro che risultino iscritti volontari al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione).

Gli iscritti che cessino dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a carico del Fondo dopo avere compiuto almeno 15 anni di contribuzione, qualora non chiedano di continuare volontariamente i versamenti, restano iscritti al Fondo stesso senza corrispondere i relativi contributi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 27.

(Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari).

Identico.

Art. 28.

(Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

In tal caso le prestazioni a carico del Fondo sono limitate alla pensione di anzianità ed a quella di reversibilità.

Tuttavia la pensione spetta anche in caso d'invalidità, agli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo 20 anni di contribuzione.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età stabilita dal precedente articolo 9 ed è liquidata sulla base della retribuzione sulla quale sono stati versati gli ultimi 12 contributi mensili, adeguata alla stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti.

La pensione di invalidità, liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente comma, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 29.

(Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435).

Gli iscritti volontari che, pur essendosi trovati nelle condizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, non si siano avvalsi della facoltà in esso prevista, hanno diritto, al compimento dei limiti di età e sempre che avessero raggiunto 20 anni di contribuzione alla data del 1° febbraio 1952, ad una pensione in misura pari a quella che sarebbe loro spettata secondo le norme vigenti alla data in cui cessarono il versamento del contributo.

La misura della pensione così liquidata viene adeguata in applicazione delle norme emanate dopo la data di cessazione del versamento.

Le pensioni in godimento a carico del Fondo liquidate agli iscritti che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo saranno riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 29.

(Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435).

Identico.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi precedenti.

Le stesse disposizioni si applicano per gli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo il 1° gennaio 1952, con almeno 20 anni di contribuzione, e che abbiano conseguito la pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

(Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo).

I contributi versati nella assicurazione generale in favore di un iscritto volontario al Fondo con un rapporto di lavoro per il quale sia obbligatoria la iscrizione nell'assicurazione stessa, potranno dar luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, qualora l'iscritto raggiunga le condizioni per il diritto alla pensione a carico del Fondo.

In caso contrario si applicano le disposizioni contenute nel successivo articolo 34.

Art. 31.

(Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi).

In caso di sospensione del versamento dei contributi, per un periodo superiore a sei mesi, da parte degli iscritti volontari che non abbiano conseguito diritto alla pensione a carico del Fondo e che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 28 si applicano le disposizioni del successivo articolo 34.

Le stesse norme si applicano nei confronti degli iscritti che, per un periodo superiore a sei mesi, abbiano versato il contributo al Fondo in misura inferiore a quella dovuta a norma della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 30.

(Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo).

Identico.

Art. 31.

(Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 32.

(Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi).

Gli iscritti volontari al Fondo che non abbiano sospeso il versamento dei contributi conseguono la pensione con gli stessi requisiti e nella stessa misura stabiliti per gli agenti iscritti obbligatoriamente, considerati, agli effetti del computo, anche i periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma della presente legge.

Ove si tratti della pensione d'invalidità, saranno tenute anche presenti le disposizioni del successivo articolo 33.

Art. 33.

(Pensione di invalidità agli iscritti volontari: stato invalidante).

L'iscritto volontario si considera invalido quando ricorrano gli estremi per il riconoscimento della invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Ai fini dell'accertamento della invalidità si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 13 della presente legge.

Art. 34.

(Liquidazione della posizione assicurativa).

Per gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termine degli articoli 24 e seguenti della presente legge, si costituisce, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti mediante accreditamento dei con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 32.

(Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi).

Identico.

Art. 33.

(Pensione di invalidità agli iscritti volontari: stato invalidante).

Identico.

Art. 34.

(Liquidazione della posizione assicurativa).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

tributi base determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso.

In aggiunta ai contributi base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a norma del comma precedente per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalità ed in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi.

Gli iscritti di cui al primo comma hanno altresì diritto alla restituzione di una somma pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita e assoggettata a contributo durante il periodo di iscrizione al Fondo.

Gli adempimenti relativi al presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando siano decorsi sei mesi dalla cessazione del servizio o — a domanda dell'interessato — anche prima che tale periodo sia trascorso.

Le norme del presente articolo sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di reversibilità a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I superstiti di iscritti deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano potuto conseguire la pensione di reversibilità a carico del Fondo, possono ottenere, purchè ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che i periodi di servizio del dante causa coperti di assicurazione nel Fondo siano considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria qualora, ai sensi delle disposizioni che disciplinano quest'ultima assicurazione, abbiano titolo a conseguire la pensione di reversibilità.

In tal caso il Fondo trasferirà all'assicurazione generale obbligatoria i contributi base e quelli dovuti al Fondo adeguamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*).

pensioni nella misura prevista dal secondo comma del presente articolo.

L'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

Art. 35.

(Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Un funzionario del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero medesimo.

Art. 36.

(Ricorsi e termini per la loro presentazione).

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni previste per gli iscritti al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Non è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in sede amministrativa.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di 90 giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato entro 90 giorni dalla data della ricezione del ricorso.

Il termine per ricorrere in via amministrativa, avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e concernenti le prestazioni già concesse, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 35.

(Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Identico.

Art. 36.

(Ricorsi e termini per la loro presentazione).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

L'azione giudiziaria non può essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni fissato per la decisione amministrativa.

Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, avverso le decisioni in materia di prestazioni già adottate dal Comitato di vigilanza di cui al primo comma del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

(*Entrata in vigore ed abrogazioni*).

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1, 2, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21 e 22.

È abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 37.

(*Entrata in vigore ed abrogazioni*).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).TABELLA DI RIVALUTAZIONE
DELLE PENSIONI

Anno di liquidazione	Coefficiente di rivalutazione
1919	2,75
1920	2,75
1921	2,75
1922	2,70
1923	2,70
1924	2,70
1925	2,65
1926	2,65
1927	2,45
1928	2,40
1929	2,40
1930	2,30
1931	2,30
1932	2,30
1933	2,30
1934	2,15
1935	2,15
1936	2,10
1937	2,10
1938	1,90
1939	1,90
1940	1,75
1941	1,70
1942	1,65
1943	1,60
1944	1,50
1945	1,45
1946	1,40
1947	1,35
1948	1,30
1949	1,25
1950	1,25
1951	1,20
1952	1,15
1953	1,10
1954	1,02

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).TABELLA DI RIVALUTAZIONE
DELLE PENSIONI*Identica.*